

Regione Basilicata
Presidente dott. Vito De Filippo
Via Vincenzo Verrastro n. 5
85100 P O T E N Z A

Provincia di Potenza
Presidente Piero Lacorazza
P.zza Mario Pagano n. 1
85100 P O T E N Z A

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio
Via Cristoforo Colombo n. 44
00145 R O M A

p.c. Consorzio ASI
Zona Industriale
85050Tito (PZ)

Prot. 0001801/2013

OGGETTO: Sito di interesse nazionale di Tito - area Step One srl (ex Daramic s.r.l.) -
Potenza

Il Comune di Tito, nella persona del Sindaco Pasquale Scavone, nel riscontrare la nota dell'11.12.2012, della Regione Basilicata prot. n. 0220850/75/AA, ricevuta il 17.12.2012 al prot. n. 14470, significa tutto quanto appresso:

1) diversamente da quanto affermato nella Vs. nota richiamata precedentemente, la scrivente Amministrazione non ha avuto notizia a mezzo documenti ufficiali e formali dell'interruzione da parte della Step One s.r.l. dell'attività di bonifica del sito indicato in oggetto, ma semplicemente ha appreso di tale circostanza a mezzo degli organi di informazione locali (fra cui "La Nuova del Sud" del 2.12.2011 e "Il Quotidiano della Basilicata" del 9.12.2011) nonché dalla rappresentanza sindacale dei dipendenti della ex Daramic in occasione dell'incontro convocato dal Comune di Tito per relazionare sugli aggiornamenti relativi al S.I.N., e tenutosi il 14.12.2011 presso la sede comunale tra la Regione Basilicata, l'ARPAB, il Consorzio ASI, la Commissione Ambiente Comunale e i Consiglieri.

Ed infatti, non appena il Comune ebbe ad apprendere tale notizia, con nota del 19.12.2011, prot. n. 0016382/2011, inviata a tutti i destinatari indicati in indirizzo, ebbe ad estenderla a tutti gli Organi competenti, chiedendo altresì di conoscere se corrispondeva al vero tale notizia nonché quali fossero le ragioni della

cessazione stessa; con la stessa nota l'Amministrazione invitava tutti gli Organi competenti a porre in essere gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dell'attività medesima nel sito in questione.

La nota dell'Amministrazione non ha mai avuto riscontro.

2) Con riferimento invece a quanto già espresso dal Comune, nella propria nota del 15.10.2012, prot. n. 11767, in ordine alla propria mancanza di competenza per l'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza relative al sito indicato in oggetto, si ribadisce che ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006, la norma applicabile alla fattispecie - diversamente da quanto riferito dalla Regione Basilicata - non è quella di cui all'art. 244 del citato Decreto Legislativo, bensì la norma di cui all'art. 252 del medesimo decreto, la quale disciplina specificatamente i siti di interesse nazionale, quale quello in questione.

In virtù di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 252 del citato Decreto legislativo, la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale è attribuita esclusivamente alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; mentre il 5° comma precisa ulteriormente che *"Nel caso in cui il responsabile (e nel caso di specie il soggetto responsabile è la Step One s.r.l., come emerge da tutta la documentazione agli atti delle Conferenze decisorie tenutesi sull'argomento) non vi provveda (...) gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, potendosi avvalere dell'APAT, dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati"*.

Quanto sopra è ulteriormente confermato da quanto stabilito dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2.08.2011, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter Legge 7.08.1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 20.7.2011, il cui contenuto ha natura prescrittiva.

Tanto premesso, risulta inequivocabile che il Comune di Tito non ha nessun obbligo, o anche solo facoltà, di intervenire direttamente nell'esecuzione dell'attività di bonifica del sito indicato in oggetto, tenuto altresì conto che il Comune medesimo non ha le risorse finanziarie deputate all'attività di bonifica, risorse invece stanziare in favore della Regione Basilicata, con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3.08.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2.11.2012) per l'importo complessivo di euro 41.723.249,01, di cui euro 23.295.181,98 da destinare agli interventi di bonifica del SIN di Tito, in cui rientra certamente l'area della ex Daramic.

Infine, a riprova della fondatezza di quanto sopra affermato, la Regione Basilicata con nota del 12.01.2012, prot. n. 0005045/75AA, ha invitato **il Consorzio ASI**, quale **soggetto attuatore** degli interventi di messa in sicurezza delle acque superficiali e di falda, a presentare un apposito progetto da finanziare con le risorse

assegnate, progetto che era stato già richiesto in occasione dell'incontro tenutosi l'8.08.2012 tra i rappresentanti della Regione Basilicata, di Confindustria, del Consorzio ASI e del Sindaco del Comune di Tito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed in virtù di tutta la citata normativa, risulta pertanto evidente che la scrivente Amministrazione non ha nessuna specifica competenza nell'adozione delle misure invocate dal Ministero in indirizzo, tanto più che ancora non è dato conoscere quale tipo di interventi dovranno essere attuati, se si sia costituito un tavolo tecnico progettuale di coordinamento per individuare priorità e iniziative da porre in atto, anche alla luce delle risorse finanziarie assegnate con la già citata delibera CIPE del 03.08.2012.

3) Piace tuttavia puntualizzare che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con note indirizzate al Comune nonché in occasione delle varie Conferenze decisorie tenutesi, ha posto in essere tutti quegli atti, di propria competenza, finalizzati alla tutela del territorio in questione, quale **l'ordinanza sindacale n. 90, prot. n. 11459 del 21.09.2009** di divieto dell'utilizzo delle acque del Torrente Tora e di accesso alle stesse, **l'ordinanza n. 1014 del 06.07.2005 prot. n. 8301** con la quale si è vietato l'utilizzo per uso umano e per irrigazione dell'acqua prelevata dai pozzi presenti all'interno del perimetro dell'ASI, e **l'ordinanza n. 1021 del 03.08.2005 prot. n. 9640** che ha ampliato il suddetto divieto oltre il perimetro dell'ASI per ulteriori m.100. Tutti i suddetti provvedimenti, gli unici che rientravano nella competenza del Comune, sono ancora vigenti.

4) Infine, e per l'ennesima volta, la scrivente Amministrazione, preoccupata dei dati periodicamente inviati dall'ARPAB, e nel ribadire il proprio marginale ruolo nell'ambito dell'attività di bonifica, invita tutti gli Organi competenti a porre in essere gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dell'attività di bonifica del sito in indirizzo (e tra questi anche l'Accordo di Programma su SIN in questione), con osservanza di tutte le prescrizioni di legge, rendendosi disponibile ad avere un ruolo differente da quello previsto dalla normativa vigente in materia, previa apposita e formale deliberazione in tal senso del Ministero competente e adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e necessari, ivi inclusi quelli di autorizzazione ad emettere le ordinanze di cui all'art. 244 D. Lgs. n. 152/2006, così come invocato dalla Regione Basilicata, e non rientranti ex lege nell'ambito della competenza e delle facoltà previste in capo al Comune.

Nell'auspicio che si sia definitivamente acclarata la posizione del Comune di Tito nell'ambito della questione relativa all'attività di bonifica del sito indicato in oggetto nonché nell'auspicio di conoscere quali siano le attività che il Ministero e la Regione Basilicata intendano porre in essere per dare esecuzione agli obblighi loro imposti dalla normativa vigente, e in attesa di Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Tito, 07.02.2013

Sindaco del Comune di Tito
Pasquale Scavone

